

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lucca, composto dai Sigg.ri Magistrati:

- 1) Gerardo Boragine - Presidente relatore
- 2) Giampaolo Fabbrizzi - Giudice
- 3) Alice Croci - Giudice

riunito in Camera di Consiglio all'udienza del 7 giugno 2022
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. ...2021 R.G. avente ad oggetto:
divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio

tra

V.M.C., nata a L. (L.) il (...)

elettivamente domiciliata in Lucca (LU), piazza..., presso lo studio dell'avvocato..., che la
rappresenta e difende giusta procura in atti

- R ICORRENTE -

e

M.S., nato a C. (L.) il (...)

elettivamente domiciliato in Lucca (LU), piazza della..., presso lo studio dell'avvocato..., che lo
rappresenta e difende giusta procura in atti

- RESISTENTE -

con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO

Svolgimento del processo

V.M.C. proponeva ricorso al Tribunale di Lucca affinché venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Altopascio (LU) il 2 luglio 2005 con M.S., debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di A. (LU) al Numero 8, Parte II, Serie C, Anno 2005.

Dall'unione coniugale nascevano, rispettivamente in data 27 ottobre 1998 ed in data 6 maggio 2011, la figlia A., maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e il figlio D., ancora minorenni.

La ricorrente, in particolare, richiedeva l'affidamento condiviso del figlio minore D., con la previsione della facoltà per il padre di tenerlo con sé a fine settimana alternati e l'obbligo a carico del medesimo di contribuire al di lui mantenimento mediante la corresponsione di Euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.

A seguito del ricorso, ritualmente notificato, M.S. depositava memoria difensiva, con la quale, pur non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio, richiedeva la conferma delle condizioni già concordate in sede di separazione consensuale.

Nel corso dell'udienza presidenziale, tenutasi in data 7 giugno 2022, il Presidente del Tribunale, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, prendeva atto che le parti avevano raggiunto un accordo.

Pertanto, il Presidente disponeva il passaggio alla fase di merito, nominando se stesso Giudice Istruttore, e fissava in prosecuzione la prima udienza di comparizione e trattazione.

Quindi, il Giudice Istruttore, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti nei termini di cui alle conclusioni congiunte in epigrafe riportate, disponeva in conformità e tratteneva la causa per la decisione collegiale.

Motivi della decisione

Il Collegio ritiene che la domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio sia fondata e debba essere accolta.

1. Sulla separazione personale.

In via preliminare, è necessario precisare che il Tribunale di Lucca, con decreto del 12 marzo 2015, omologava la separazione dei coniugi V.M.C. e M.S. alle condizioni di cui al ricorso per separazione

consensuale. I coniugi, in particolare, avevano stabilito l'affidamento congiunto dei figli A. e D., al tempo entrambi minorenni.

La figlia A., all'epoca sedicenne, veniva collocata prevalentemente presso il padre, con diritto di visita in favore della madre; viceversa, il figlio D., data la tenera età, veniva collocato prevalentemente presso la madre, con diritto di visita in favore del padre.

Inoltre, tenuto conto del concordato regime sopra esposto, le parti stabilivano che ciascuna di esse avrebbe provveduto al mantenimento ordinario in egual misura dei figli, salva la ripartizione a metà delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate.

2. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.

Non vi è dubbio alcuno in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio di cui si discute e, in particolare, di quelle previste dall'art. 3 della citata L. n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 1 della L. 6 maggio 2015, n. 55 (cd. Legge sul divorzio breve), il quale stabilisce che la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere proposta da uno dei coniugi nei casi in cui "è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (...)" (n. 2, lett. b) e la separazione si è protratta ininterrottamente "da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (...)".

Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta emerge che i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in data 5 novembre 2014 per dar corso al procedimento di separazione consensuale, poi ritualmente definito con decreto di omologa del 12 marzo 2105.

E' pacifico, dunque, che alla data di presentazione del ricorso per lo scioglimento del matrimonio sia decorso il termine minimo previsto dall'art. 3 sopra menzionato.

Né, peraltro, è stata eccepita l'interruzione della separazione, che - come noto - deve essere opposta dalla parte convenuta.

Appare, dunque, irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi ed evidente l'impossibilità della ricostruzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, come si evince inconfutabilmente dalle ragioni addotte, in un primo momento, nel ricorso e nella memoria difensiva e, in un secondo momento, nell'accordo raggiunto nelle more del procedimento.

3. Sulle condizioni dello scioglimento del matrimonio.

Chiarita l'esistenza dei presupposti legittimanti la domanda di divorzio, occorre soffermarsi sulle condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti, in ordine alle quali ritiene il Collegio che non vi siano motivi ostativi al loro accoglimento.

3.1. Sull'affidamento condiviso e sulla collocazione del figlio minore.

Vi è sostanziale accordo tra le parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, D., e sulla sua collocazione prevalente presso la madre.

Sul punto, non vi sono motivi per disattendere la volontà delle parti.

Tale regime di affidamento, infatti, appare del tutto conforme al dettato normativo e all'interesse morale e materiale della prole, nel rispetto del principio di bigenitorialità, da intendersi "quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazione affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione" (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 dicembre 2018, n. 31902).

E' noto, peraltro, come, al fine di assicurare al minore un centro di consolidate abitudini e di stabile imputazione dei suoi interessi, risulti opportuno individuare un genitore presso il quale sia prevalentemente collocato

Nel caso di specie, tale genitore è da individuarsi - per concorde volontà delle parti - nella madre, assieme alla quale il minore continuerà a risiedere.

L'esercizio della potestà genitoriale sarà disgiunto solo per gli affari di ordinaria amministrazione, rimanendo, invece, necessario che i genitori assumano di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la prole, attinenti alla istruzione, alla educazione ed alla salute.

Restano fermi, ovviamente, il diritto del minore ad una significativa e piena relazione anche con il padre ed il diritto di quest'ultimo ad una piena realizzazione della sua relazione con il figlio e all'esplicazione del suo ruolo educativo.

In tale prospettiva, risulta adeguato e funzionale il regime di visita e di frequentazione padre-figlio come stabilito dalle parti, in virtù del quale il M. potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati con la madre.

3.2. Sul mantenimento del figlio minore.

L'affidamento condiviso, come è noto, non comporta il venire meno dell'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento del figlio.

In particolare, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, "l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza" (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, ordinanza n. 16739 del 6 agosto 2020).

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto di quanto emerso con riferimento alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti e degli ulteriori parametri indicati dall'art. 337-ter, comma 4, cod. civ., si ritiene congrua la ripartizione tra le parti - come concordata dalle medesime - del contributo per il mantenimento del figlio D..

In particolare, fino al 31 dicembre 2023, alle spese di natura ordinaria ed al mantenimento del figlio D. provvederà personalmente la Sig.ra V.C.. Successivamente, a partire dall'1 gennaio 2024, il Sig. M.S. verserà alla Sig.ra V.C. - entro il giorno 15 di ogni mese - la somma di Euro 175,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici forniti dall'Istat.

Resta ferma, inoltre, la suddivisione a metà tra i genitori delle spese straordinarie necessarie per il figlio, previamente concordate e documentate, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lucca.

3.4. Sulla collocazione e sul mantenimento della figlia maggiorenne.

Giova soffermare l'attenzione sull'analisi dell'art. 337-septies cod. civ., dal cui enunciato normativo emerge l'esigenza di assicurare alla prole non autosufficiente dal punto di vista economico, nonostante la raggiunta maggiore età, continuità di tutela da parte dei genitori, in particolare sotto lo specifico profilo del protrarsi dell'obbligo di mantenimento.

Così, infatti, come ribadito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, non cessa fintanto che "lo stesso versi in una situazione di non autosufficienza economica incolpevole, da valutarsi, caso per caso, secondo il principio di autoresponsabilità (...)" (si veda Cass. Civ., Sez. I, 14 agosto 2020, n. 17183).

Orbene, nel caso di specie, le parti hanno concordato che la figlia A. continuerà a risiedere presso l'abitazione del padre, il quale provvederà autonomamente al di lei mantenimento. Ed anche in relazione a tale aspetto non si ravvisa alcuna ragione per dissentire, non pregiudicando lo stesso l'interesse della figlia.

4. Sulle spese processuali.

L'accordo raggiunto dalle parti non consente di esprimersi in termini di soccombenza.

Ergo, appare opportuna la compensazione integrale delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:

a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Altopascio (LU) in data 2 luglio 2005 tra V.M.C., nata a L. (L.) il (...), e M.S., nato a C. (L.) il (...), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Altopascio (LU) al Numero 8, Parte II, Serie C, Anno 2005, alle condizioni indicate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;

b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;

c) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Altopascio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.

Conclusione

Così deciso in Lucca in Camera di Consiglio il giorno 7 giugno 2022, su relazione del Presidente estensore dott. Gerardo Boragine.

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2022.